

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2003, n. 3

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2003, al netto delle operazioni a carico dello Stato, è fissato in termini di competenza, in euro 616.894.000,00.

Art. 2

Rifinanziamenti

1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2003, sono determinati in euro 22.568.000,00, anno 2003, e euro 15.348.000,00 anni 2004 e 2005, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 42.930.000,00, anno 2003, in euro 50.630.000,00, anno 2004 e in euro 48.530.000,00, anno 2005, per il fondo speciale per le spese di investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Art. 4

Soppressione del Comitato regionale di controllo

1. Il Comitato regionale di controllo disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per

l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo" è soppresso.

2. Il servizio di consulenza a favore degli enti locali è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti norme:

- a) legge regionale 12 aprile 1999, n. 18;
- b) articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 45.

Art. 5

Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni non appartenenti alle Comunità montane, con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso una delle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 413.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, inoltre, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni appartenenti alle Comunità montane che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso la Comunità montana stessa. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono adottate previo parere della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- b) l'articolo 23 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
- c) l'articolo 53 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
- d) il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.

5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sono conclusi in conformità alla previgente normativa.

Art. 6

Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week"

1. Nell'ambito dei rapporti esistenti tra la Regione Veneto e lo Stato del Victoria (Australia) la Giunta Regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di un programma di attività ed iniziative denominato "Veneto Week".

2. All'onere per la copertura delle relative spese, previste in complessivi euro 350.000,00, si provvede con le risorse allocate sulla u.p.b. U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione per l'esercizio 2003.

Art. 7

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Per l'anno 2003 l'ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

- a) *per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;*
- b) *per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).*

3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall'obbligo scolastico."

Art. 8

Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo

1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la competente Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", realizza proprie iniziative e promuove e sostiene interventi proposti da Enti locali, associazioni femminili, terzo settore, volti a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Gli oneri relativi alle iniziative di cui al comma 1 sono stanziati annualmente sull'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".

Art. 9

Modifica della legge regionale 8 agosto 1997 n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell'organico generale per i casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000".

Art. 10

Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 1997, n.1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 33 bis - Società a partecipazione regionale.

1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di Amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza per l'intera durata dell'incarico.

2. L'Amministrazione regionale provvede, per l'intera durata dell'aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da determinarsi sulla retribuzione percepita all'atto del collocamento in aspettativa di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della quota a carico del dipendente."

Art. 11

Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale

1. Ai fini della corresponsione di un unico trattamento di previdenza, al personale con rapporto a tempo indeterminato transitato obbligatoriamente nel regime del trattamento di fine rapporto ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", l'Amministrazione regionale riconosce, all'atto del collocamento a riposo, il trattamento determinato con le modalità previste dall'articolo 111, commi 4 e 5, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo al personale collocato a riposo in data successiva alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, ad esclusione delle ipotesi di opzione volontaria per il regime del trattamento di fine rapporto esercitata ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed al personale neoassunto così come individuato dallo stesso D.P.C.M.. La disposizione non si applica al personale degli enti regionali per i quali non è prevista l'iscrizione all'INPDAP - ex INADEL.

Art. 12

Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, sito in Venezia, Calle Larga 22 Marzo, di proprietà della Società Immobiliare "Marco Polo S.r.l." con sede in Treviso.

2. L'acquisizione del complesso immobiliare, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale, avverrà mediante l'acquisto di tutte le quote sociali della società indicata al comma 1, previo accertamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, mediante apposita perizia di stima per valutare il patrimonio netto e le singole componenti attive e passive della società medesima e acquisizione di idonee garanzie del cedente sia in ordine alla situazione economico-finanziario e patrimoniale della società, sia in ordine agli acconti erogati.

3. Il prezzo per l'acquisizione del complesso immobiliare è stabilito nell'importo massimo pari a euro 20.100.000,00 comprensivo delle opere di restauro necessarie per rendere agibili gli spazi immobiliari, fatto salvo che il valore di acquisto della società, sulla base di apposita perizia di stima, valutato il complesso delle attività e passività, non sia inferiore al prezzo sopra determinato.

4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione e alla gestione del complesso immobiliare di

cui al comma 1, anche tramite la "Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.", attraverso il conferimento del bene o delle quote sociali, che provvederà alle conseguenti variazioni del capitale sociale.

Art. 13

Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM

1. La Regione Veneto interviene con un contributo di 110.000,00 euro per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.

2. Per far fronte allo stanziamento di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

Art. 14

Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)"

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, sono aggiunte, in fine, le parole "*“, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuzione dei rispettivi consorzi”*".

Art. 15

Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"

1. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sono conclusi in conformità alla previgente normativa.

2. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis - Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.

1. Per il completamento delle opere ed attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione."

3. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

“Art. 4 ter - Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo della Venezia orientale.

1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo nelle aree balneari della Venezia orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall'Unione europea.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull'u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo.”.

Art. 16

Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di interventi relativi a programmi già approvati per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, destina le somme presenti nel fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi in relazione a situazioni di urgenza, all'efficacia dell'intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le quali sia intervenuto il finanziamento da parte dello Stato, sono riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al monitoraggio degli interventi tenendo conto, separatamente, degli interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti assegnati.

Art. 17

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale.

2. Ai conseguenti oneri di euro 4.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0106 “Rischio idrogeologico” del bilancio regionale 2003.

Art. 18

Finanziamento per l'attivazione dei servizi di “Autostrada Viaggiante” e “Autostrada del Mare”

1. Al fine di contribuire al decongestionamento della rete stradale ed autostradale della Regione attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto merci alternativi, su ferro e su acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'attivazione dei servizi di “Autostrada viaggiante” e “Autostrada del mare” previsti dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Gli accordi di programma disciplinano i reciproci impegni per la creazione delle condizioni di attivazione dei servizi, ed individuano le linee interessate, le infrastrutture da realizzare ed i mezzi necessari, i tempi di attivazione, la durata del servizio, le modalità di attuazione nonché le forme di finanziamento.

3. Agli oneri connessi all'attuazione della presente norma, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2003 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Art. 19

Contributi per il trasporto pubblico locale

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'ammodernamento del sistema di bigliettazione del trasporto pubblico locale ed i connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regionale, concede contributi straordinari per complessivi euro 6.000.000,00 ripartiti in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2003-2004.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante gli accordi di programma con le province e i comuni interessati ai sensi dall'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

3. La Giunta regionale determina i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, per la ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1 (u.p.b. U0131 “Interventi strutturali nel settore del trasporto pubblico locale”).

Art. 20

Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A

1. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 17

gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ed i fondi aggiuntivi previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2002, sono destinati, al netto delle spese generali e tecniche, quali contributi per l'85 per cento in conto impianti alla costruzione di nuove opere stradali e per il restante 15 per cento in conto capitale alla manutenzione straordinaria della rete esistente.

2. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, sono destinati alla costruzione delle nuove opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) e al passante Mira-Quarto d'Altino.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 21

Interventi regionali in materia di adozioni internazionali

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la partecipazione delle coppie dichiarate idonee all'adozione a percorsi formativi presso gli enti autorizzati per l'adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzata a concedere contributi per le spese sostenute dagli aspiranti genitori (u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia").

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la quantificazione dei contributi a favore degli aspiranti genitori e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi per il tramite degli enti di cui al comma 1.

Art. 22

Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta

1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.

3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali".

Art. 23

Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio Universitario per le scienze motorie in Padova una quota annua di euro 103.291,38 per la realizzazione dei programmi annuali di attività, per il biennio 2003/2004 (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio"), in conformità agli articoli 3 e 6 dell'atto costitutivo dello stesso.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Verona il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001", anche per il biennio 2004 e 2005.

Art. 24

Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico"

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 260.000,00 alla costituenda Fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico" con sede ad Este (PD), avente fini culturali e di formazione professionale (u.p.b. U0175 "Formazione professionale").

Art. 25

Contributi al settore universitario

1. La Giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici di miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di tutela del territorio e dell'ambiente rurale, di sicurezza e tracciabilità degli alimenti, promuove iniziative formative per la qualificazione specialistica di figure professionali innovative.

2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo:

- a) straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 e un contributo annuale di euro 100.000,00 al Centro Universitario di Viticoltura di Verona, per il corso di laurea in viticoltura e enologia;
- b) di euro 100.000,00 al Centro Studi Qualità Ambientale dell'Università di Padova, per il master in gestione ambientale.

3. La somma di euro 400.000,00, di cui al comma 2, fa carico all'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo stu-

dio” del bilancio per l’anno 2003.

Art. 26

Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la costituenda Facoltà Pontificia di diritto canonico a Venezia con un contributo straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 per l’anno 2003 e con contributi annuali di euro 100.000,00 a decorrere dal 2004 per le attività accademiche. (UPB U0175 “Formazione professionale”)

Art. 27

Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 260.000,00 euro alla Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A. per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionati del mondo di ciclismo su strada 2004” a Verona.

2. La Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A., entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di attività alla Giunta Regionale per l’approvazione.

3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 260.000,00 (u.p.b. U0178 “Iniziativa per lo sviluppo dello sport”).

Art. 28

Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante l’istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali).”

Art. 29

Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione promuove e favorisce l’adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d’area, di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.”

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 dopo le parole “promuovere attività di animazione” è inserita la seguente “istituzionale”.

4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunta la seguente:

“a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisetoriali di sviluppo locale.”

Art. 30

Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1997 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti”, 29 dicembre 1988, n. 62 “Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto” e 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta è fissato al 30 settembre 2003.

2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell’ente beneficiario per le somme già ricevute e con riferimento ai lavori eseguiti, da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”.

Art. 31

Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, pendenti al 30 settembre 1997, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 30 settembre 2003.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori eseguiti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46.

Art. 32

Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)"

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole "entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo" sono sostituite dalle parole "entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo".

2. Il termine di quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, come modificato dal comma 1, si applica anche alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999), dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) e dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001). Tale termine si applica altresì alle procedure per le quali siano già scaduti i termini per la trasmissione alla Regione degli strumenti urbanistici di adeguamento ai Piani di area.

Art. 33

Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguen-

te lettera:

"d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile;".

Art. 34

Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 28 bis - Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione, conoscenza e coordinamento dei parchi regionali nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1."

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del territorio".

Art. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. La lettera b), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

"b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza."

2. La lettera f), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

"f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge la durata del finanziamento previsto per le tipologie di intervento di cui al comma 6, lettere a), b), ed f) è di anni quindici, escluso il biennio di preammortamento."

4. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

"Art. 3 bis - Non cumulabilità.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono

cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.”.

Art. 36

Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali

1. Per l'anno 2003 i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998) e all'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (legge finanziaria 2002) vengono erogati anche ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il cui territorio rientri negli ambiti dei Piani di Area, secondo il Piano territoriale regionale di coordinamento, non inseriti al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 approvati dal Consiglio regionale, per la redazione di strumenti urbanistici non già finanziati ai sensi delle precedenti leggi regionali.

Art. 37

Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica

1. Al fine di dare concreta attuazione ai contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare l'attuazione di protocolli di intesa a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica tra diversi soggetti, ai sensi dell'articolo 2 del citato accordo, da realizzarsi anche mediante sperimentazione con progetti-pilota.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del Territorio" per un importo massimo di euro 250.000,00.

Art. 38

Partecipazioni azionarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., partecipazioni azionarie al capitale della Finanziaria di Sviluppo S.p.A., con sede in Rovigo, fino ad euro 260.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti locali aderenti al CEN.SER., è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni azionarie al capitale della costituenda società Rovigo Fiere S.p.A. fino a euro 300.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

Art. 39

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 55/1993 è così sostituito:

"1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.”.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2002.

Art. 40

Contributi straordinari in materia di turismo

1. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari, per l'esercizio 2003, per la riqualificazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0075 "Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica" del bilancio regionale di previsione 2003.

2. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari per l'esercizio 2003 per le associazioni Pro Loco, per un importo complessivo di euro 250.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio regionale di previsione 2003.

Art. 41

Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

1. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al finanziamento degli interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori di cui alla legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2, lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" per l'anno 2003 è utilizzato per impegnare le risorse destinate alle domande già presentate e ritenute ammissibili.

Art. 42

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Al personale dipendente della Regione Veneto che, a seguito dell'applicazione delle progressioni verticali, di cui all'accordo sindacale del 18 maggio 2001, è stato selezionato, ha frequentato i corsi di formazione di 40 e 60 ore ed è risultato idoneo, è riconosciuto un credito formativo fruibile nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali ai sensi del vigente CCNL.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0017 "Oneri per il personale".

Art. 43

Fondo per la non autosufficienza

1. Nell'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è istituito il "Fondo per la non autosufficienza".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalla quota vincolata alla residenzialità disabili ed anziani dello stanziamento previsto all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del Bilancio 2002 per un totale complessivo pari a 328.793.248,00 di euro.

3. Per l'anno 2003 il fondo di cui al comma 1 viene aumentato di euro 19.727.594,88, pari al 6 per cento del fondo di cui al comma 2, raggiungendo una disponibilità complessiva di euro 348.520.842,88.

Art. 44

Piano regionale per le attività estrattive

1. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

2. Per il fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro (u.p.b. U0088 "Studi, ricerche ed indagini per la geologia").

Art. 45

Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia

1. Le risorse non utilizzate dalla Regione Veneto per i fini dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 "Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico", sono destinate, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi di difesa e sistemazione marittima degli arenili nelle suddette aree per un importo di euro 15.000.000,00 e le restanti somme per contributi in conto capitale a favore degli enti locali per le agevolazioni previste dal Titolo III della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", a favore delle piccole e medie imprese turistiche per iniziative nelle suddette aree, nel rispetto del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10, nonché per iniziative nelle suddette aree non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis previsti dall'articolo 2 regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 46

Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera

1. In occasione del prossimo riparto dei fondi della legge speciale per Venezia, è previsto un contributo di euro 500.000,00 all'Arpav, destinato alla verifica dello stato di efficienza degli impianti industriali di Porto Marghera relativi ad aziende a rischio di incidente rilevante.

2. È altresì prevista l'erogazione sugli stessi fondi di cui al comma 1, della somma di euro 1.000.000,00, per il completamento del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera ivi compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento della popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna").

Art. 47

Interventi nel settore della difesa idrogeologica

1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo delle necessità d'intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989.

2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali inte-

ressati.

3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell'u.p.b. U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" e suddivisa nelle seguenti aree di intervento:

- laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;
- Delta Po euro 3.000.000,00;
- rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00;
- rete idraulica minore euro 1.000.000,00.

Art. 48

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Contributi straordinari agli enti locali fidejussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A." sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggiormente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

3 ter. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis."

Art. 49

Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"

1. Il comma 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in materia di personale dei gruppi consiliari, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è abrogato.

Art. 50

Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale

1. Nel quadro delle attività e delle competenze di cui

agli articoli 3 e 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", la Giunta regionale, ove richiesto o concordato con il Governo nazionale, è autorizzata ad attuare interventi volti al sostegno, alla riduzione dei disagi e al ritorno delle condizioni di normalità delle popolazioni colpite da eventi calamitosi al di fuori del territorio regionale.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale e di attrezzature; l'acquisizione e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e il superamento dell'emergenza; l'allestimento di moduli abitativi; gli interventi di urbanizzazione primaria o di messa in sicurezza di strutture pubbliche; le spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; le altre forme di aiuto e assistenza alle popolazioni colpite dall'emergenza.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0122 "Emergenze sul territorio" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

Art. 51

Progetto Sminamento in Croazia

1. La Regione Veneto in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI Sezione del Veneto è autorizzata ad attuare il Progetto Sminamento in Croazia "I'll demine one square meter", diretto a realizzare lo sminamento nelle zone più colpite dal conflitto nella Contea croata di Sisak.

2. Il Progetto si concretizzerà attraverso l'Agenzia Croata per lo Sminamento, a cui sono assegnate le disponibilità anche di provenienza di pubbliche sottoscrizioni, che si occuperà dell'esecuzione dell'intervento, nonché del monitoraggio e controllo di ogni sua fase. L'Agenzia della Democrazia Locale di Sisak verificherà la regolarità dell'intervento, assicurando inoltre la continuità dei contatti tra la Regione Veneto e l'Agenzia Croata per lo Sminamento.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

Art. 52

Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con i soggetti pubblici proprietari di strutture scolastiche caratterizzate da gravi dissesti strutturali o dalla diffusa presenza di materiali pericolosi per la salute o in relazione alle quali si manifesta l'esigenza dell'accor-

pamento delle stesse e, per le quali non risulta economico il recupero e si renda necessaria la sostituzione con nuove strutture da realizzare in sito.

2. Gli accordi di programma, aventi ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale agli enti locali realizzatori degli interventi di cui al comma 1, privilegiano i comuni di minore dimensione demografica disponibili a coprire, con fondi propri o di soggetti comunque diversi dalla Regione, una percentuale minima del costo dell'intervento pari al quaranta per cento degli oneri necessari ai fini della realizzazione dei manufatti.

3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 750.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.250.000,00.

4. Ai fini della stipulazione degli accordi di programma la Giunta regionale è tenuta inoltre a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) alienazione delle strutture scolastiche esistenti da dismettere o da utilizzare come uffici pubblici;
- b) disponibilità di aree per la realizzazione degli interventi;
- c) cantierabilità degli interventi.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sull'u.p.b. U0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del bilancio di previsione 2003 e pluriennali 2003-2005.

Art. 53

Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Ente Orchestra di Padova e del Veneto e altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione musicale di diritto privato, dedicata a Giuseppe Tartini, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura musicale in Padova, nella provincia e nel Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali").

Art. 54

Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39, specificatamente per quanto attiene al perseguimento di stabili condizioni di sviluppo socio-economico e di salvaguardia dei livelli oc-

cupazionali, della compensazione degli svantaggi naturali del territorio e della garanzia della permanenza della popolazione residente, è concesso alla Comunità montana del Brenta un contributo straordinario da destinare al sostegno di iniziative nel settore della produzione e lavorazione dei funghi realizzate da imprese associate, ubicate nel territorio di competenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 è di euro 400.000,00 ed è imputato all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio per l'anno 2003.

Art. 55

Tutela di produzioni agricole in aree marginali

1. Al fine di salvaguardare e tutelare produzioni agricole marginali quali: la castagnicoltura, la cerasicoltura, l'olivicoltura e i piccoli frutti, strettamente legate al territorio collinare e di montagna possono essere concessi interventi contributivi per azioni strutturali e dotazioni relative alla raccolta, in forma coordinata, e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2. I contributi sono concessi nella misura del quaranta per cento della spesa ammessa se realizzate da imprese singole o associate, e del cento per cento se realizzate da Comunità montane o da enti locali, e comunque per importi di spesa ammessa non superiori a 50.000,00 euro e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE 1257/99 e dal Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000/2006.

3. Per le iniziative di cui al presente articolo è previsto lo stanziamento per l'anno 2003 di euro 300.000,00 (u.p.b. U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture").

Art. 56

Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 a favore dell'Azienda trasporti funicolari Malcesine-Monte Baldo di Verona, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a servizio degli utenti dell'impianto funiviario Malcesine-Monte Baldo (u.p.b. U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti").

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di erogazione del contributo.

Art. 57

Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni comunali per l'acquisto di par-

cheggi scambiatori in prossimità di stazioni ferroviarie.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 a valere sull'esercizio 2003 (u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale").

Art. 58

Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa

1. Al fine di conseguire adeguate opportunità di sviluppo socio-economico, nonché di favorire la permanenza delle locali attività produttive, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Grappa, un contributo straordinario in conto capitale di euro 1.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione degli interventi di elettrificazione del Massiccio del Grappa.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica".

Art. 59

Interventi straordinari nel settore dei musei

1. La Giunta regionale, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di ente locale e di interesse locale" e considerato lo sforzo sostenuto da alcuni comuni per razionalizzare e potenziare la propria offerta museale e rendere disponibili ai cittadini, agli esperti e agli studiosi il rilevante patrimonio di beni che il Veneto può offrire alla Comunità internazionale, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) al comune di Padova euro 1.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2003 per l'ampliamento degli spazi espositivi dei Musei Civici degli Eremitani a Palazzo Zuckermann e per l'apertura del Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea (u.p.b. U0171 Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto);
- b) al comune di Treviso euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2003 e euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 per la realizzazione di un magazzino nel complesso museale di Santa Caterina, ove conservare il patrimonio artistico e storico della città, che non trova collocazione ordinaria negli spazi espositivi del Museo (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto");
- c) al comune di Abano Terme euro 150.000,00 per l'allestimento e l'avvio del Museo della maschera dedicato ad Amleto e Donato Sartori, finalizzato a completare le atti-

vità di catalogazione, ricerca storico-artistica, ordinamento e restauro dei materiali, elaborazione di un catalogo e di supporti didattici per l'esposizione, acquisizione di strumentazioni per le attività didattiche e di ricerca sulle maschere e le attività collegate alla presentazione dei laboratori didattici e all'inaugurazione ufficiale del museo (u.p.b. U0168 "Archivi, biblioteche e musei").

2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 60

Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico

1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica", per opere di restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto") alla Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'uso degli spazi dell'Istituto Farina San Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività culturali, anche in connessione con l'uso pubblico del museo e della biblioteca.

Art. 61

Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo

1. Per la progettazione e la realizzazione del ponte sul lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsìe (BL), è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2003, da assegnare al comune di Arsìe ad integrazione del finanziamento statale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale".

Art. 62

Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidari

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 120.000,00 al Centro Pro-

ve Prodotti Lapidari localizzato nel comune di Dolcè per il sostegno economico dell'attività (u.p.b. U202 "Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione").

Art. 63

Interventi a favore dei patronati

1. La Regione del Veneto, nell'ambito dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali.

2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi in conto capitale:

- a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;
- b) per l'arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un importo non superiore ai 10.000,00 euro.

4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0163 "Interventi strutturali a favore del terzo settore").

Art. 64

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"

1. Al comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, nel testo da ultimo modificato con l'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, l'espressione: "e Verona" è sostituita con l'espressione "Verona e Vittorio Veneto".

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.450.000,00 agli enti e alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione dell'Interporto di Vittorio Veneto (u.p.b. U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti").

Art. 65

Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 1bis della legge regionale 16 aprile 1984,

n. 42, aggiunto dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 12 settembre 1987, n. 37 è così sostituito:

"1bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti."

Art. 66

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicati nel settore degli ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento (CE) n. 1148/2001, è autorizzata ad avvalersi, previa apposita convenzione, della collaborazione dell'Istituto per il Commercio Estero per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001".

2. Per quanto disposto dal comma 1 è autorizzata una spesa di 300.000,00 euro a valere sull'u.p.b. U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità".

Art. 67

Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il comma 4ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, come introdotto dall'articolo 27 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così sostituito:

"4ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione DI. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19."

Art 68

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 gennaio 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Rifinanziamenti
- Art. 3 - Fondi speciali
- Art. 4 - Soppressione del Comitato regionale di controllo
- Art. 5 - Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- Art. 6 - Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week"
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali"
- Art. 8 - Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo
- Art. 9 - Modifica della legge regionale 8 agosto 1997 n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"
- Art. 10 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"
- Art. 11 - Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale
- Art. 12 - Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale
- Art. 13 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM
- Art. 14 - Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)"
- Art. 15 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"
- Art. 16 - Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo
- Art. 17 - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale
- Art. 18 - Finanziamento per l'attivazione dei servizi di "Autostrada Viaggiante" e "Autostrada del Mare"
- Art. 19 - Contributi per il trasporto pubblico locale
- Art. 20 - Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.
- Art. 21 - Interventi regionali in materia di adozioni internazionali
- Art. 22 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta
- Art. 23 - Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona
- Art. 24 - Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico"
- Art. 25 - Contributi al settore universitario
- Art. 26 - Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico
- Art. 27 - Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004
- Art. 28 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)"
- Art. 29 - Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali"
- Art. 30 - Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti
- Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
- Art. 32 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)"
- Art. 33 - Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"
- Art. 34 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"
- Art. 35 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese"

- ubicata nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 36 - Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali
- Art. 37 - Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica
- Art. 38 - Partecipazioni azionarie
- Art. 39 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" successive modifiche e integrazioni
- Art. 40 - Contributi straordinari in materia di turismo
- Art. 41 - Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"
- Art. 42 - Disposizioni in materia di personale regionale
- Art. 43 - Fondo per la non autosufficienza
- Art. 44 - Piano regionale per le attività estrattive
- Art. 45 - Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia
- Art. 46 - Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera
- Art. 47 - Interventi nel settore della difesa idrogeologica
- Art. 48 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002"
- Art. 49 - Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
- Art. 50 - Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale
- Art. 51 - Progetto Sminamento in Croazia
- Art. 52 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica
- Art. 53 - Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova
- Art. 54 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta
- Art. 55 - Tutela di produzioni agricole in aree marginali
- Art. 56 - Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo
- Art. 57 - Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori
- Art. 58 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa
- Art. 59 - Interventi straordinari nel settore dei musei
- Art. 60 - Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico
- Art. 61 - Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo
- Art. 62 - Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidari
- Art. 63 - Interventi a favore dei patronati
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"
- Art. 65 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 66 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo
- Art. 67 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni
- Art. 68 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2003 N. 3 RELATIVA A:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
17/01/1972	1	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02/03/1972	8	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE	1.866.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00
25/01/1973	5	CONFERIMENTO DI CONSULENZE IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDIO SU PROBLEMI REGIONALI.	382.500,00	382.500,00	382.500,00
11/05/1973	13	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	603.000,00	603.000,00	603.000,00
28/01/1975	18	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03/05/1975	47	COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09/06/1975	70	CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
07/05/1976	14	LEGGE-PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08/09/1978	49	RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 70, CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13/09/1978	52	LEGGE FORESTALE REGIONALE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
22/12/1978	69	NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA.	131.500,00	131.500,00	131.500,00
24/08/1979	63	NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE " IRVV "	439.000,00	439.000,00	439.000,00
07/09/1979	74	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA COOPERAZIONE E PROVVIDENZE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO	850.000,00	850.000,00	850.000,00
05/11/1979	85	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO- COLTIVATRICE.	6.985.000,00	6.985.000,00	6.985.000,00
02/05/1980	36	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RECATI DALLE LEGGI REGIONALI 13 SETTEMBRE 1978, N. 54, 4 MAGGIO 1979, N. 35 E 2 SETTEMBRE 1974, N. 43, ART. 4, PRIMO COMMA	163.000,00	163.000,00	163.000,00
08/05/1980	43	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AIcce E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCem.	170.000,00	170.000,00	170.000,00
08/05/1980	54	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SPELEOLOGICA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DEL VENETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16/05/1980	59	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE	720.000,00	720.000,00	720.000,00
06/06/1980	87	INTERVENTI REGIONALI PER SOSTENERE E FAVORIRE L'EDILIZIA RESIDENZIALE.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
31/10/1980	88	LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO	117.004.458,00	116.679.000,00	116.679.000,00
11/06/1981	28	CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO A FAVORE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI - IRRSAE.	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15/12/1981	71	INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ ALPE ADRIA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28/01/1982	8	INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	929.500,00	929.500,00	929.500,00
07/09/1982	44	NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	182.000,00	182.000,00	182.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
07/09/1982	45	PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DEI SETTORI DEL FLOROVIVAISMO E DELLA FUNGICOLTURA.	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10/09/1982	48	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.	7.664.000,00	7.664.000,00	7.664.000,00
31/01/1983	8	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01/03/1983	10	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, CINSEDO.	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01/03/1983	9	NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
18/05/1983	27	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÈ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'ACCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06/06/1983	29	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
06/06/1983	30	ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE	250.000,00	125.000,00	125.000,00
08/11/1983	54	INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI	232.000,00	232.000,00	232.000,00
10/01/1984	5	DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ D' INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16/08/1984	40	NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16/08/1984	42	NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00
05/09/1984	50	NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE	2.785.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
05/09/1984	51	INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2.245.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
05/09/1984	52	NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
06/11/1984	53	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A COMUNI CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PER IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA RIVE OPPOSTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06/11/1984	55	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI CON SOLLEVAMENTO	297.500,00	297.500,00	297.500,00
27/11/1984	56	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	4.649.000,00	4.649.000,00	4.649.000,00
27/11/1984	58	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	499.000,00	499.000,00	499.000,00
15/01/1985	3	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15/01/1985	9	PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDITORIALI RIGUARDANTI LA STORIA, LA CULTURA E LA CIVILTÀ DI VENEZIA E DEL VENETO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
28/01/1985	12	NORME PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
02/04/1985	31	NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
16/04/1985	33	NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
09/01/1986	2	ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DEL VENETO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28/01/1986	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1986).	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
28/08/1986	40	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SPORTIVA DEGLI ENTI LOCALI	311.000,00	311.000,00	311.000,00
18/12/1986	52	NORME IN MATERIA DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA	0,00	84.000,00	84.000,00
22/01/1987	2	CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI PER INTERVENTI DI METANIZZAZIONE NEL VENETO	469.000,00	469.000,00	469.000,00
24/11/1987	55	DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30/12/1987	62	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31/12/1987	66	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06/06/1988	28	ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.	393.044,00	393.044,00	393.044,00
28/06/1988	29	INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09/08/1988	40	NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE.	950.000,00	950.000,00	950.000,00
09/08/1988	42	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	542.500,00	542.500,00	542.500,00
06/09/1988	45	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE	385.000,00	385.000,00	385.000,00
08/11/1988	54	INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24/01/1989	2	DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'ESTINZIONE DI MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO	2.747.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00
08/05/1989	14	ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO	895.000,00	895.000,00	895.000,00
10/08/1989	23	INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, N. 29 IN TEMA DI "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA"	52.000,00	52.000,00	52.000,00
26/09/1989	35	NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO	258.000,00	258.000,00	258.000,00
01/12/1989	49	PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01/12/1989	52	DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00
30/01/1990	10	ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO	32.250.000,00	32.750.000,00	32.750.000,00
30/01/1990	9	INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
17/04/1990	26	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1989, N. 14 "ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO" E DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, N. 35 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO"	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10/06/1991	12	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.	13.343.359,00	13.343.359,00	13.343.359,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
06/09/1991	28	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E NORME ATTUATIVE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI.	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
02/12/1991	30	"INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, NONCHÉ DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127".	170.000,00	170.000,00	170.000,00
23/12/1991	37	ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO DALL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24/01/1992	6	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	2.076.500,00	2.076.500,00	2.075.500,00
24/01/1992	9	NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"	827.000,00	827.000,00	827.000,00
16/04/1992	16	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA	134.500,00	134.500,00	134.500,00
03/07/1992	19	NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.	2.692.946,00	2.692.946,00	2.692.946,00
05/04/1993	12	NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO	2.147.000,00	2.147.000,00	2.147.000,00
22/06/1993	16	INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE	350.000,00	400.000,00	400.000,00
30/08/1993	40	NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	826.000,00	826.000,00	826.000,00
09/12/1993	50	NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
28/12/1993	60	TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	106.587,00	106.587,00	106.587,00
07/04/1994	18	INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	47.500,00	47.500,00	47.500,00
26/05/1994	5	ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22/07/1994	26	MODIFICA DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22/07/1994	31	NORME IN MATERIA DI USI CIVICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/08/1994	37	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1988, N. 29 "INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI"	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/09/1994	48	DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DI MAGGIORI ONERI MATURATI, IN APPLICAZIONE DI LEGGI STATALI O REGIONALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE	2.324.500,00	2.324.500,00	2.324.500,00
14/09/1994	58	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15/11/1994	65	DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
23/12/1994	73	PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
01/02/1995	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)	985.500,00	985.500,00	985.500,00
30/03/1995	17	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIVERSITÀ POPOLARI E DELLA TERZA ETÀ	310.000,00	310.000,00	310.000,00
18/04/1995	25	INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
07/11/1995	43	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 95,119 E 187 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, N. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI"	779.859,00	779.859,00	779.859,00
03/02/1996	5	PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
05/02/1996	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)	4.623.000,00	4.623.000,00	4.623.000,00
02/04/1996	10	DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21.756.912,00	3.650.000,00	3.650.000,00
30/07/1996	19	MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19/08/1996	23	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
19/08/1996	26	RIORDINO DELLE REGOLE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
23/08/1996	28	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
06/09/1996	30	NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18/10/1996	32	NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)	53.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00
24/12/1996	40	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, N. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO " E DELEGHE DI FUNZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	1.294.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00
24/12/1996	42	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 18 RELATIVA AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, GIÀ MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 54 E LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 58	47.500,00	47.500,00	47.500,00
10/01/1997	1	ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE	129.519.500,00	129.519.500,00	129.519.500,00
30/01/1997	5	TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	23.346.000,00	23.346.000,00	23.346.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
30/01/1997	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18/04/1997	9	NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29/04/1997	12	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CONOSCITIVA SUI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA REGIONALE	382.500,00	382.500,00	382.500,00
05/09/1997	35	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE "VENETO AGRICOLTURA"	11.620.500,00	11.620.500,00	11.620.500,00
12/09/1997	37	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16/12/1997	41	ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE: INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16/12/1997	42	DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-FAUNISTICHE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03/02/1998	3	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)	1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
07/04/1998	8	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	19.050.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00
10/04/1998	10	DISPOSIZIONI PER L'USO E L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28/04/1998	19	NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
30/10/1998	25	DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	200.490.500,00	200.490.500,00	200.490.500,00
16/12/1998	31	NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469	8.810.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00
28/12/1998	33	MASTER EUROPEO IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE	170.000,00	85.000,00	85.000,00
22/02/1999	6	CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN"	82.000,00	52.000,00	52.000,00
22/02/1999	8	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999/2001	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00
22/02/1999	7	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)	9.990.500,00	9.990.500,00	9.887.000,00
18/03/1999	9	INTERVENTI A FAVORE DEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA VENETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26/03/1999	10	DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10/05/1999	20	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
09/08/1999	32	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO	1.282.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
09/08/1999	37	NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
16/08/1999	38	NORME REGIONALI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI BANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI CORDONI OMBELICALI A FINI DI TRAPIANTO	284.000,00	284.000,00	284.000,00
09/09/1999	39	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1992, N. 19 "NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	2.692.946,00	2.692.946,00	2.692.946,00
09/09/1999	46	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999	351.000,00	351.000,00	351.000,00
09/09/1999	40	NORME REGIONALI IN MATERIA D'ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER SERVIZIO, SPETTANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16/12/1999	55	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
21/01/2000	3	NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6.300.000,00	6.382.040,00	6.458.760,00
28/01/2000	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
07/04/2000	16	NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11/09/2000	19	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27/12/2000	23	INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	20.631.500,00	12.077.500,00	12.077.500,00
27/12/2000	25	NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L'INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	2.200.000,00	900.000,00	900.000,00
19/01/2001	1	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
09/02/2001	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)	167.750.200,00	65.915.566,00	65.915.566,00
09/02/2001	6	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E PLURIENNALE 2001-2003	12.682.000,00	12.682.000,00	12.682.000,00
06/04/2001	7	NORME PER IL SOSTEGNO E IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE VENETE	153.000,00	103.000,00	103.000,00
06/04/2001	9	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13/04/2001	11	CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	163.615.711,00	163.028.211,00	163.028.211,00
25/10/2001	29	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
09/11/2001	31	ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
29/11/2001	32	AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
 (art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
29/11/2001	39	ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	103.458.000,00	96.438.000,00	94.438.000,00
17/01/2002	2	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002	29.615.000,00	30.115.000,00	30.115.000,00
01/03/2002	4	COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01/03/2002	6	NORME IN MATERIA DI CONSUMO DI ALIMENTI NELLE MENSE PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE, NEGLI OSPEDALI E NEI LUOGHI DI CURA E DI ASSISTENZA	51.500,00	51.500,00	51.500,00
29/03/2002	8	NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00
07/05/2002	9	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
09/08/2002	18	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI	500.000,00	250.000,00	250.000,00
09/08/2002	20	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16/08/2002	28	DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16/08/2002	31	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002	202.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00
04/11/2002	33	TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI*(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)***(UPB U0185)***(euro)*

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2003	2004	2005
1	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA'	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA PROMOZIONE REGIONALE	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4	INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5	INTERVENTI IN MATERIA DI URBANISTICA	800.000,00	500.000,00	500.000,00
6	ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE DEL BOSCO DEL CANSIGLIO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7	INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
8	INTERVENTI IN MATERIA DI ESPROPRI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
10	INTERVENTI A FAVORE DELLA NATALITA'	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
11	PREVENZIONE E TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA MOLESTIE MORALI E PSICOLOGICHE NEI LUOGHI DI LAVORO	258.000,00	258.000,00	258.000,00
12	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA	1.800.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
13	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO STUDI STORICI EUROPEI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	ISTITUZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA CULTURA	250.000,00	0,00	0,00
15	VENETO PRODUCTION CENTER	50.000,00	100.000,00	100.000,00
16	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	7.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	22.568.000,00	15.348.000,00	15.348.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0186)

(euro)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2003	2004	2005
1	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO AGRICOLO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PESCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA PROMOZIONE REGIONALE	250.000,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI (QUOTA FINANZIATA CON IL FONDO UNICO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 55 DELLA L.R. N. 11 /2001)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7	INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE IMPRESE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	SOSTEGNO ALLA CONTINUITA' DELL'IMPRESA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	INTERVENTI DI RIPRISTINO ENERGETICO (ART. 30 D. LGS. 112/98)	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	INTERVENTI SULLE AREE NATURALI PROTETTE	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
11	INTERVENTI IN MATERIA DI AREE VERDI, PARCHI E AREE GIOCO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
13	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	INTERVENTI PER LA SEMAFORIZZAZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
15	INTERVENTI PER LA CULTURA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
16	VALORIZZAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	VENETO PRODUCTION CENTER	600.000,00	400.000,00	300.000,00
	TOTALE	42.930.000,00	50.630.000,00	48.530.000,00

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 novembre 2002, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 novembre 2002, dove ha acquisito il n. 314 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e Commissione per Venezia in data 14 novembre 2002;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 dicembre 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 e 28 dicembre 2002, n. 12598.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il bilancio di previsione per il triennio 2003-05, il terzo della legislatura, si inserisce ancora una volta in un quadro di finanza pubblica, previsto nel DPEF 2003-2006 e confermato nella manovra della legge finanziaria statale 2003, orientato a riaffermare la necessità della stabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche.

I VINCOLI E GLI OBIETTIVI

Le principali difficoltà con cui deve confrontarsi questo bilancio sono:

- la scarsa dinamica delle entrate ricorrenti a libera destinazione;
- la presa in carico delle funzioni conferite dallo Stato, comportante un aggravio di oneri gestionali non adeguatamente coperti dalle risorse trasferite.

- il patto di stabilità interno, che riconferma le limitazioni alla spesa corrente (al netto delle spese relative all'assistenza sanitaria, delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali trasferite, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali): questa nel 2003 non potrà aumentare più del 5,9% rispetto a quella impegnata e pagata nel 2000 (si tratta della somma dei tassi d'inflazione 2000=2,8%, 2002=1,7% e 2003 programmata=1,4%).

Per il 2004 ed il 2005 gli aumenti potranno essere rispettivamente di un ulteriore 1,3% e 1,2%.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi disposti dal patto comporta delle sanzioni onerose che, al di là dei contenziosi in essere sull'esatta quantificazione, consisteranno nella decadenza del diritto alle assegnazioni integrative per il servizio sanitario previste per gli anni 2000 e 2001.

IL QUADRO DELLE RISORSE

Il bilancio 2003 incorpora la manovra tributaria recentemente divenuta esecutiva (L.R. 22/11/2002, n° 34), improntata ad un alleggerimento del carico fiscale nei confronti della famiglia e delle nuove imprese: è stata infatti rideterminata l'aliquota e sono state individuate alcune fattispecie agevolative per quanto riguarda rispettivamente l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP; si è inoltre introdotta una nuova agevolazione per quanto riguarda la Tassa automobilistica regionale: tutto ciò con l'obiettivo di coprire il disavanzo sanitario per l'anno 2002 e continuare il finanziamento degli investimenti iniziato con la manovra 2002.

Continuano ad essere presenti, inoltre, le azioni di incentivazione nel campo economico e di sviluppo del sistema infrastrutturale nonché il processo di miglioramento dei risultati delle gestioni sanitarie, che già registrano una significativa inversione di tendenza, grazie alle misure attuate dalla Giunta Regionale.

Passando ora all'esame delle cifre, si evidenzia innanzitutto che il saldo finanziario presunto derivante dalle gestioni pregresse ammonta a 1.304 milioni di euro, interamente vincolati nella destinazione e originati:

- dalla rilevazione di economie su capitoli di spesa finanziati da assegnazioni statali vincolate (1.004 milioni);

- dal meccanismo della perenzione amministrativa, che richiede di accantonare sui corrispondenti fondi 300 milioni di euro.

Le entrate di cui complessivamente si prevede l'accertamento nel 2003 ammontano a 10.874 milioni di euro.

Escludendo l'avanzo di amministrazione e le partite di giro si giunge alla cifra di 9.057 milioni di euro che, rispetto alla previsione assestata 2002, diminuisce di 489 milioni di euro.

Intendendo esaminare le entrate dal punto di vista dell'autonomia nell'impiego delle risorse, si evidenzia che:

l'area dell'autonomia (entrate a libera destinazione) ammonta a 1.392 milioni di euro (+11% rispetto al 2002), di cui:

- le entrate libere ricorrenti ammontano a 967 milioni di euro

(+3,8%) e ricomprendono principalmente i tributi propri liberamente destinabili (852 milioni);

- le entrate libere non ricorrenti ammontano a 425 milioni di euro, consistenti nel mutuo a pareggio del bilancio per la realizzazione di investimenti.

L'area del vincolo finanziario (entrate a destinazione vincolata) ammonta a 7.382 milioni di euro (-2,5% rispetto al 2002).

Le voci più significative riguardano:

- l'area vincolata alla sanità, che "assorbe" 6.007 milioni di euro (+1,3%) complessivi, finanziati da 2.921 milioni di gettito I.R.A.P., 447 milioni di gettito addizionale IRPEF e 2.392 milioni di gettito da compartecipazione I.V.A.;

- l'area vincolata ad altri settori ammonta a 1.161 milioni di euro, di cui 311 per le funzioni e i compiti conferiti in attuazione del decentramento amministrativo e 270 per interventi comunitari.

- le risorse introitabili attraverso la manovra tributaria dello scorso novembre, ammontanti a complessivi 214 milioni.

Si registra infine la presenza di entrate derivanti da mutui specifici che si prevede di contrarre nel corso del 2003, per un importo complessivo di 283 milioni di euro, di cui 248 sono a carico della Regione (145 milioni sono destinati al sistema infrastrutturale viario) e 35 gravano invece sulle finanze statali.

LE SPESE

Nella sua predisposizione, il bilancio di previsione per il triennio 2003-2005, è stato caratterizzato dalla fattiva partecipazione di tutte le "entità" regionali coinvolte nella gestione finanziaria.

Con la metodica di budget, introdotta dal nuovo ordinamento contabile, ogni struttura regionale ha espresso le proprie necessità in funzione degli obiettivi da perseguire; in tal modo risultano sicuramente più efficaci le azioni svolte e più efficienti le stesse direzioni regionali che autonomamente hanno potuto segnalare il livello di intervento.

Le previsioni della spesa, quindi, rispondono a specifiche esigenze operative e sono di stretta necessità per le funzioni regionali.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

- nel settore affari generali sono previsti i lavori e l'erogazione dei servizi che in modo ricorrente vengono realizzati in base alle esigenze istituzionali;

- con riguardo alle sedi regionali, sono confermati gli interventi per la manutenzione, la ristrutturazione e la sicurezza dei posti di lavoro degli immobili; è inoltre in via di perfezionamento l'acquisizione in locazione del palazzo ex direzione compartimentale FF.SS. in Venezia e, conseguentemente, si procederà ad una razionalizzazione delle sedi regionali del centro storico;

- quanto agli oneri per il personale, il 2003 è da considerarsi un anno importante sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, anche alla luce delle modificazioni

al Titolo V della Costituzione. Si recepiscono appieno, dal 2003, gli effetti della crescita professionale del personale, conseguente alla riqualificazione attuata mediante le progressioni orizzontali e verticali entrate a regime nell'ultimo periodo del 2002. Con riguardo alle politiche di incentivazione e miglioramento dell'efficienza, è prevista la revisione del sistema di valutazione del personale ed una razionalizzazione di alcuni istituti (straordinari, missioni, contratti a termine) attraverso l'utilizzo della metodica di budget. Nell'ottica della economicità della gestione è previsto un incremento del ricorso alle forme di lavoro flessibili (dovuto a ragioni di carattere organizzativo e funzionale), l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro per le strutture richiedenti, nonché altri istituti di flessibilità quali il telelavoro e il lavoro interinale e le assunzioni a tempo determinato. Particolare attenzione viene riservata alla formazione del personale regionale, sia relativamente all'aggiornamento e formazione permanente, sia per quanto concerne un supporto ai processi di innovazione.

- nel campo informatica e statistica l'anno 2003 vedrà la messa a regime delle sperimentazioni eseguite positivamente nel 2002, la realizzazione delle tecnologie relative al "Piano di sviluppo informatico e telematico", con particolare riguardo al consolidamento delle sperimentazioni concluse positivamente nel 2002 circa la firma elettronica.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

in tale contesto assume rilievo il Piano di sviluppo rurale, sia per quanto concerne l'operatività di alcune misure (agroindustria, agriturismo), sia per quanto riguarda il rafforzamento di linee di spesa regionali riguardanti gli investimenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle stalle da latte e il sostegno agli interventi in zone di montagna previsti dalla L.R. 2/94.

L'azione regionale mira a rendere stabili i sistemi di rintracciabilità delle carni bovine e l'informazione ai consumatori, mantenendo un'attenzione particolare alle iniziative di supporto al settore agricolo e agroalimentare, quali l'attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione.

Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese

per il 2003 si mira a proseguire il sostegno diretto alle imprese, finalizzato alla crescita occupazionale, all'innovazione e alla qualità.

Si provvede ad incrementare il Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico, il sistema delle garanzie e delle strutture d'interesse generale con particolare riguardo ai distretti produttivi, gli aiuti in favore delle PMI giovanili e femminili ed i finanziamenti volti a favorire l'innovazione, la qualità e le nuove tecnologie.

Quanto all'artigianato, pur continuando i tradizionali interventi relativi alle leggi sull'associazionismo artigiano, l'intervento più significativo è individuabile nella conferma del nuovo e specifico fondo di rotazione avviato nel corso dell'esercizio 2002 attraverso l'Artigiancassa, anche con quota parte del Fondo Unico ex D.Lgs. 112/98.

ENERGIA

l'intervento regionale mira ad incentivare il risparmio energetico e le fonti rinnovabili mediante allocazione di risorse regionali, statali e comunitarie, nonché promuovendo il risparmio energetico.

COMMERCIO

in una prospettiva attiva di sostegno al tessuto locale, si intende favorire l'accesso al credito, da parte della piccola media impresa, utilizzando strumenti atti ad assicurare un effetto moltiplicatore a beneficio degli imprenditori, quali i fondi di rotazione e i fondi di garanzia. Tali iniziative, nel quadro previsto dalla L.R. 1/1999, continueranno ad esplicarsi sia mediante l'azione degli Organismi di garanzia, sia tramite Veneto Sviluppo S.p.A.. Anche in questo settore riveste notevole importanza la gestione del Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico. Ulteriore attenzione è rivolta alla diffusione di una cultura dell'innovazione e della qualità nelle imprese del settore, attraverso la previsione di incentivi finalizzati all'adeguamento dei processi aziendali, secondo le norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000 (L.R. 16/1998).

TURISMO

si confermano le azioni volte a valorizzare il sistema turistico veneto con l'approvazione, in particolare, del nuovo testo unico sui sistemi turistici locali, cioè i contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali, e di attrazione turistica, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

MOBILITÀ

la minor disponibilità complessiva di risorse è spiegata dall'ormai quasi completata procedura relativa sia al S.F.M.R. che ad alcuni piani straordinari nel sistema dei trasporti locali.

Importante voce di spesa è rappresentata dagli stanziamenti per i contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario d'interesse regionale e locale, stipulati direttamente dalla Regione con Sistemi Territoriali S.p.A. per la linea Adria-Mestre e con Trenitalia S.p.A. per le restanti linee.

In termini di investimenti, è previsto il completamento del programma 2000/2003 per l'ammodernamento del parco autobus, il suo potenziamento con mezzi ad alimentazione non convenzionale, nonché l'acquisto di tecnologie per il trasporto pubblico locale; programma finanziato dallo Stato con i fondi della L. 194/1998 e i fondi per il nuovo piano investimenti 2002/2004 (grazie al rifinanziamento intervenuto con le Leggi Finanziarie statali Stato 2000 e 2001).

Con riguardo al settore della navigazione, tra gli interventi finanziari programmati si segnalano quelli destinati al sistema idroviario Padano, alla manutenzione e al ristabilimento di opere di navigazione e di porti interni, alla sistemazione delle linee navigabili del Naviglio del Brenta e della Litoranea Veneta, nonché al potenziamento delle attrezzature e infrastrutture dei porti di Venezia e di Chioggia.

Prosegue anche per il 2003 l'attuazione degli investimenti

nel settore funiviario per l'ammodernamento degli impianti a fune, di cui all'articolo 8 della legge n. 140/1999.

Nel settore della viabilità, dopo aver programmato gli interventi relativi alle opere complementari per il passante di Mestre e l'autostrada A-28 Conegliano-Sacile ed avviato la gara di concessione per la Superstrada Pedemontana Veneta, continuerà l'impegno della Giunta volto alla realizzazione di opere viarie con nuovi stanziamenti per la viabilità sostitutiva di passaggi a livello sulle linee ferroviarie della regione e per interventi sulla viabilità comunale e provinciale, nonché alla realizzazione del Piano Triennale, approvato dal Consiglio regionale nel luglio 2002, per quanto attiene la rete ex ANAS, ora regionale e provinciale.

Con riguardo al settore ferroviario è prevista la realizzazione degli ultimi 2 lotti del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, mentre relativamente alla logistica si prevede di assegnare risorse finanziarie per favorire lo sviluppo dell'"Autostrada viaggiante" e dell'"Autostrada del mare".

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA A FINALITÀ COLLETTIVE

assume rilievo l'impegno per l'edilizia scolastica, sia pubblica sia privata e l'impiantistica sportiva.

Un'attenzione particolare viene riservata al patrimonio storico monumentale presente nella Regione, attraverso il sostegno delle amministrazioni e dei privati che provvedono al restauro e al recupero degli immobili storico-monumentali, alla riqualificazione degli ambienti urbani costituiti dalle quinte delle piazze e delle strade nonché, in generale, degli spazi interclusi dei centri storici.

Nell'ambito dell'edilizia a finalità collettive, si prosegue nella realizzazione degli investimenti nel settore socio sanitario (articolo 20 legge n. 67/1988) relativi alle strutture ed alle tecnologie del sociale (accordo integrativo con il Ministero della Salute del 18 aprile 2001), rispetto ai quali le varie fasi previste sono soggette a verifica annuale da parte del Ministero stesso.

Con riguardo alla qualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (Comune di Venezia) (articolo 71 della legge n. 448/1998), sono in corso di definizione le attribuzioni da parte del Ministero del Tesoro. Nel 2003 dovranno trovare applicazione anche il programma per le attività libero professionali intramurarie (programma intramoenia), di cui al D.Lgs. 254/2000 e il programma handicap, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 470/2001. Si conferma, invece, l'attività già in essere relativa alla realizzazione programma AIDS, mentre in relazione alle strutture per le cure palliative (programma hospice) sono previsti dei finanziamenti da iscriverne nel bilancio 2003.

EDILIZIA ABITATIVA

sono previsti interventi a sostegno del reddito delle famiglie meno abbienti per favorire l'accesso al mercato delle locazioni.

In particolare, la programmazione di interventi costruttivi ha avuto traduzione nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per il triennio 2001 - 2003 approvato con deliberazione del Consiglio n. 74/2002. Programma che trova

copertura finanziaria con le risorse rese disponibili a seguito dell'avvenuta corrispondente devoluzione da parte dello Stato (articolo 61, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 112/1998), divenuta operativa con la sottoscrizione dei conseguenti Accordi di Programma sia per l'edilizia agevolata (in data 26/10/2000) che per quella sovvenzionata (in data 19/4/2001).

URBANISTICA, BENI AMBIENTALI E PARCHI

la Regione continuerà ad erogare anche con riferimento al 2003 i finanziamenti ai Comuni, previsti dalla vigente normativa, per il completamento dell'informatizzazione degli strumenti urbanistici comunali, per l'adeguamento dei PRG ai Piani d'Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa e ai Piani Ambientali dei Parchi (novità introdotta con l'articolo 12 della legge regionale n. 2/2002).

TUTELA DELL'AMBIENTE

si "spiega" trasversalmente nei vari campi di attività, attraverso la promozione del massimo coordinamento tra tutti i settori d'intervento suscettibili di incidere sull'assetto territoriale e ambientale, che possono essere influenzati, a loro volta, dallo stato dell'ambiente. Risulta, pertanto, fondamentale il ruolo della Regione nel garantire un'adeguata programmazione in tutti i settori coinvolti e nella costante ricerca del punto di equilibrio tra esigenze dell'ambiente ed esigenze dello sviluppo sociale ed economico.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la Regione si muove in linea con la normativa nazionale ed europea, attuando una netta distinzione tra attività di smaltimento e attività di recupero, nell'ottica prioritaria di incentivare il recupero dei rifiuti stessi, con tutte le implicazioni positive che ne derivano in termini di miglioramento della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Di strategica importanza, date anche le imponenti dimensioni e i larghi mezzi finanziari necessari, sono gli interventi per la bonifica delle aree inquinate, tra cui quelli relativi all'area di porto Marghera.

SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

i fondi messi a disposizione dalla legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna. Di fatto, la quasi totalità dei fondi stanziati è stata destinata dalla Regione ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Le attività previste per l'anno 2003 riguarderanno, in primo luogo, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore) e correlativamente la prosecuzione dell'azione volta al disinquinamento delle acque. Parallelamente, saranno intraprese iniziative educative ed informative sulle tematiche qui considerate (vedasi paragrafo relativo a Geologia e Ciclo dell'Acqua).

TUTELA DELL'ATMOSFERA

l'attività regionale è rivolta alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e al monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio; le azioni già intraprese, che verranno sviluppate nel prossimo futuro, riguardano la riduzione della produzione di

gas serra, attraverso l'incentivazione dei mezzi di produzione di energia da fonte rinnovabile (pannelli solari, tetti fotovoltaici, caldaie alimentate con biomasse), nonché interventi integrati volti alla riduzione del traffico e all'utilizzo di mezzi pubblici alimentati a metano, combustibile a bassa emissione inquinante.

DIFESA DEL SUOLO

le attività di spesa a carico del bilancio derivano principalmente dai finanziamenti statali disposti dalla L. 183/1989 con cadenza tri-quadriennale che, rispetto al precedente esercizio, saranno incrementati grazie al programma 2001/2003. Tali finanziamenti sono finalizzati all'attuazione di programmi di interventi urgenti e prioritari diretti a far fronte alle situazioni di maggiore criticità del territorio con obiettivi di salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio medesimo.

PROTEZIONE CIVILE

tale settore è strategico nello svolgimento dell'attività di previsione delle cause dei fenomeni calamitosi, nonché di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza dovuta sia ad eventi naturali che di origine antropica e dispone di finanziamenti che traggono origine sia da norme statali sia regionali.

CICLO DELL'ACQUA

la L.R. 42/1984 prevede che le opere pubbliche di competenza degli enti locali, loro consorzi e di altri enti pubblici interessati possano essere assistite dall'intervento finanziario regionale. Nel settore delle opere acquedottistiche tale finanziamento si propone la realizzazione di interventi volti a superare le possibili situazioni di emergenza della qualità dei prelievi e a migliorare lo stato delle strutture e del servizio acquedottistico. Con l'avvio del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta nel 2000, è stata intrapresa la trasformazione degli acquedotti esistenti in un sistema territoriale affidabile ed efficiente che possa avvalersi di fonti di qualità garantita e di perennità assoluta.

Le reti fognarie e gli impianti terminali di depurazione sono attualmente in una delicata fase di adeguamento-ampliamento al fine della loro conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1999 (con successive modifiche ed integrazioni) che, recependo le direttive CEE in materia, ha introdotto una nuova disciplina sulle acque.

Al fine della redazione del Piano di Tutela delle Acque (da realizzarsi entro il 2003) e in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, c. 4 della legge n. 388/2000, è stata completata, nel corso del 2002, un'accurata indagine sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con lo scopo di verificare quali e quante risorse tecniche e finanziarie siano ancora necessarie.

Relativamente al bacino scolante della Laguna di Venezia, la pianificazione sopra descritta si coordina con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sul versante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000". Per la realizzazione degli interventi previsti possono essere utilizzate risorse finanziarie stanziata dalla Legge Speciale per Venezia, mentre per l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali (Docup

Ob. 2 2000/2006) è prevista la realizzazione di Accordi di Programma Quadro.

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

SERVIZI SOCIALI

nel 2003 si darà piena attuazione agli indirizzi della legge quadro sull'assistenza (L. 328/2000), che nel biennio 2001-2002 hanno trovato in Regione una prima concreta realizzazione attraverso alcuni interventi innovativi e sperimentali. La scelta di attivare nuove politiche nel campo sociale in connessione con il mutato quadro normativo nazionale e con le linee contenute nella L.R. 11/2001 è stata resa possibile dalla sostanziale conferma - nel 2002 - delle risorse destinate alle politiche sociali e dal trasferimento di quelle di provenienza statale, collegate alla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche sociali (L. 328/2000).

Attraverso l'istituzione del corrispondente Fondo regionale, in cui confluiscono le risorse destinate dallo Stato e le risorse regionali per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia, si prevede la conferma e il potenziamento di iniziative già esistenti e la promozione e l'attivazione di nuove iniziative.

Per l'anno 2003, nonostante il generale contenimento della spesa regionale dovuto anche al rispetto dei vincoli imposti dal citato Patto di stabilità, si conferma l'orientamento espresso nel 2002, nella convinzione che l'utilizzazione integrata delle risorse regionali con quelle statali costituisca la condizione indispensabile per ridefinire la disciplina delle politiche sociali con connotazioni proprie della Regione Veneto; connotazioni che le hanno consentito di collocarsi, nel contesto nazionale, fra le Regioni guida in questo campo.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

l'azione della Regione sta vivendo un momento di transizione da una vecchia normativa ancora vigente (anche se in parte modificata con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2001) ad una nuova, la cui definizione è però ancora in itinere dopo la presentazione da parte della Giunta di un disegno di legge ad hoc. Per garantire comunque l'attività regionale nel settore si è proceduto, anche per il 2003, a finanziare le spese più strettamente dirette al perseguimento degli obiettivi che meglio rispondono agli indirizzi individuati nei seguenti settori:

- beni culturali
- beni librari, archivistici e dei musei
- attività editoriali
- attività culturali e spettacolo.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

il Piano Annuale 2003 costituisce la seconda fase di implementazione del Programma triennale degli interventi in materia di formazione professionale e sostegno all'occupazione per il triennio 2001/2003, approvato dal Consiglio nel giugno 2001.

Esso si pone come strumento attuativo del Programma Triennale, di cui regola l'applicazione fino a dicembre 2003, svilup-

pando un'articolazione che tiene conto della tipologia delle varie fonti finanziarie disponibili.

Per quanto riguarda i finanziamenti derivati dal Fondo Sociale Europeo, il Piano individua gli obiettivi prioritari approvati dalla Commissione Europea e compresi nel P.O.R Veneto per il nuovo periodo di Programmazione 2000-2006 Ob. 3.

LAVORO

per il 2003 si confermano le linee di finanziamento alle Province e all'ente regionale Veneto Lavoro per l'esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego, coerentemente con la strategia europea dell'occupazione.

Gli stanziamenti più importanti riguardano le risorse della Misura A1 del F.S.E. e quelle per il finanziamento delle funzioni strategiche assegnate all'ente Veneto Lavoro dalla L.R. 31/1998 in tema di Osservatorio del mercato del lavoro regionale e realizzazione e gestione del corrispondente sistema informativo.

Si confermano per il 2003, gli interventi relativi a misure di fiscalizzazione e agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono disabili (L. 68/1999), grazie agli ottimi risultati ottenuti in Veneto nel 2001 e nel 2002 e ai conseguenti trasferimenti dall'apposito Fondo nazionale.

Vengono incrementate le misure integrative attivate dal Fondo regionale disabili (L.R. 16/2001) e sviluppati gli interventi già avviati con l'iniziativa comunitaria Equal, finalizzati alla riduzione del divario tra occupazione maschile e femminile oltre che alla lotta alla disoccupazione di lunga durata.

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

con l'approvazione dei documenti programmatori relativi alla nuova fase 2000-2006 da parte della Commissione Europea, si è potuto dare avvio nel corso dell'esercizio 2002 alla gestione e attuazione della maggior parte dei programmi e delle iniziative comunitarie previste.

Per alcune misure relative all'obiettivo 3 e al Piano di Sviluppo Rurale, sono stati approvati, ed in parte realizzati, progetti mediante finanziamenti del F.S.E. e del F.E.A.O.G. già nel corso del 2001.

Nel nuovo periodo di programmazione la Regione sarà responsabile della gestione, oltre che dell'obiettivo 3 e del P.S.R., del nuovo obiettivo 2, Interreg III Italia-Austria, Interreg III Italia-Slovenia, Leader + e di eventuali ulteriori iniziative e progetti minori.

PATTI TERRITORIALI

sono una realtà molto diffusa in Veneto, che è possibile sintetizzare in queste cifre: sono duecentottantasette i comuni aderenti a Patti territoriali generalisti e centocinque quelli partecipanti a Patti territoriali specializzati in agricoltura (tolte le sovrapposizioni si tratta di duecentonovantotto comuni), per una popolazione coinvolta di oltre 1,5 milioni di abitanti.

Di questi comuni duecentottantaquattro sono compresi nelle zone Obiettivo 2 e Phasing out della programmazione comunitaria.

ria 2000-2006.

La Regione ha finora aderito e sottoscritto ventuno Patti territoriali, di cui sedici cosiddetti generalisti e cinque specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca; nove del primo tipo e tutti i Patti specializzati sono stati approvati e finanziati, in alcuni casi anche con il concorso regionale, dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e Finanze.

INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

come noto, tra gli istituti della "programmazione negoziata" (L. 662/96) - strumenti che "sintetizzano" la cooperazione tra Stato, Regione ed Enti Locali, la concertazione con le parti sociali e il principio di sussidiarietà - fondamentali risultano le I.I.P. e gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che nelle intenzioni del legislatore costituiscono la modalità privilegiata se non ordinaria di cooperazione e concertazione per l'attuazione e la gestione di programmi di sviluppo "territoriale e settoriale" a livello nazionale, regionale e locale.

Sul versante regionale, l'istituto della I.I.P. è compreso nel processo di programmazione previsto dalla L.R. 35/2001.

Nel periodo 1999-2002, la Regione ha cofinanziato l'Intesa con lo Stato, per la realizzazione d'infrastrutture nelle "aree depresse", con oltre 30 milioni di euro, che si affiancano ad assegnazioni del CIPE per quasi 120 milioni di euro.

Attraverso gli A.P.Q. sono confluite ulteriori risorse a disposizione delle Amministrazioni centrali, per il finanziamento di interventi nei settori prioritari della mobilità, del ciclo integrato dell'acqua, della difesa del suolo e della costa nonché dello sviluppo locale. Soprattutto in quest'ultimo ambito, l'I.I.P. ha rappresentato la risposta regionale alle esigenze locali manifestatesi con i Patti territoriali, laddove lo Stato non è stato in grado di dare una risposta.

Grazie alle innovazioni ed alle semplificazioni procedurali introdotte dal CIPE con la recente Delibera n. 36/2002, lo strumento è destinato a migliorare nei prossimi anni la sua capacità di programmazione concertata di medio-lungo periodo, in una situazione di crescente federalismo istituzionale ma di ancora ridotta "autonomia finanziaria".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: "Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno

degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: "Art. 20 - Fondi speciali.

Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 328/2000 è il seguente:

"10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e

successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti

i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 è il seguente:
“Art. 12 - Compiti della Regione.

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.

2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;

b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:
“Articolo 30 - Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie.

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

- Il testo dell' art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"Articolo 31 - Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell' articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell' art. 3 della legge regionale n. 28/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Modalità degli interventi.

1. La misura del concorso finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell' art. 1 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

- a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica da parte del soggetto;
- b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato;
- c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali assicurate al soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;
- d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza.

2. La misura del concorso finanziario giornaliero non può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in trentesimi.

3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa le modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui al comma 1, nonché per l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.

3 bis. Per l'anno 2003 l'ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;

b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).

3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall'obbligo scolastico.

4. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.

5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali e secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 3.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio finanziario variazioni alla misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell' art. 3 della legge regionale n. 31/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell'organico generale per i casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del relativo contratto.

3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 111 - Trattamento di previdenza.

1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento

dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.”.

- Il testo del comma 56 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 è il seguente:

“59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

(omissis)

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 7/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l'esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).

2. Al fine di garantire l'assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuzione dei rispettivi consorzi.

3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema produttivo locale, nell'ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale.

4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga, è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria, ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni sostenuta per l'ultimazione tecnico-funzionale dei progetti riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a finanziamento con la Decisione della Commissione europea C(96) 2657.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100 milioni (capitolo n. 10054).”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:
“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1998 è il seguente:
“Art. 18 - Accordi di programma per investimenti.

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:

- a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
- c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
- d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
- e) il periodo di validità;
- f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.

4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori.

5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.

6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.

7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.

8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.

9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuare l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno

1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

“Art. 22 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.”, dei seguenti interventi:

a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);

b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull'esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull'esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all'esercizio 2009 (u.p.b. U0136).

3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.”.

Nota all'articolo 21

- Il titolo della legge n. 476/1998 è il seguente:

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma.

1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23

dicembre 1996, n.662, mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali).

2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi dell'intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di settore.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal medesimo.

4. Per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale.

2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2 bis. La Regione promuove e favorisce l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rapporto con la programmazione regionale.

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali.

2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;

b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;

c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Interventi specifici a favore dei patti territoriali.

1. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'articolo 5, è autorizzata a:

a) promuovere attività di animazione istituzionale economica nell'area interessata dal patto territoriale;

a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale.

b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 46/1999 è il seguente:

“Art. 22 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all'ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario, tenuto conto dell'eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

a) leggi regionali:

1) legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69;

2) legge regionale 3 agosto 1978, n. 39;

3) legge regionale 23 agosto 1979, n. 59;

4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, limitatamente all'articolo 19;

5) legge regionale 19 luglio 1983, n. 38;

6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8, limitatamente all'articolo 19;

7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, limitatamente all'articolo 9;

b) leggi statali:

1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;

2) legge 16 aprile 1973, n. 171.

5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.”.

Nota all'articolo 31

- Per il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 46/1999 vedi la nota all'art. 30.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.

1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11. In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano

Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).".

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 - Ammontare del tributo.

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.

2. L'ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:

- a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
- b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
- d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
- e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.

3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- b) gli scarti e i sovralli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
- c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
- d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto.

d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile;

4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:

a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore

abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

- a) stoccaggio come definito all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
- b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.”.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti

di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;

b) *costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza.*

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) *acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa.*

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;

i) omissis".

6 bis. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge la durata del finanziamento previsto per le tipologie di intervento di cui al comma 6, lettere a), b), ed f) è di anni quindici, escluso il biennio di preammortamento."

Note all'articolo 36

- Per il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/1998 vedi nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente: "Art. 12 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali.

1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna

di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all'articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di cui al comma 1.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziare sull'u.p.b. U0087."

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1993, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.

1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio.

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 424/1989 è il seguente:

“1. 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre

leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34, L. 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. E altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispose un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.

2. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria degli enti locali fideiussori delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo.

3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.

3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

3 ter. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro

350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).”.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 225/1992 è il seguente:

“3. Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio”.

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 225/1992 è il seguente:

“12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.”.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1992 è il seguente:

“Art. 8 - Funzioni di competenza.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative Comunitarie, spetta alla Comunità montana:

a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;

b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con la programmazione regionale e provinciale;

c) approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;

d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;

f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;

g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

2. E' altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.

3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

5. I Comuni di cui all'art. 2 della presente legge classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4

della legge n. 93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.”.

Nota all'articolo 60

- Il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 è il seguente:

“12. Trasferimenti alle regioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158 gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.”.

Nota all'articolo 61

- Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 166/2002 è il seguente:

“19. Realizzazione di opere di interesse locale.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

(omissis)

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

(omissis).”.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

Importo lire

1) a) completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi

1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5 miliardi

1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi

2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi

2) b) porto interno di Padova 1 miliardo

3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi

Si dà atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

Importo lire

- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi

- completamento dell'idrovia Padova Venezia 6 miliardi

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto “(u.p.b. U0129).

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali.”

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 58 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58 - (Determinazione del contributo definitivo)

1. Per opere fruente di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura centrale o periferica, sulla base della deliberazione esecutiva

con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6.

Ibis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti.”.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a) Segreteria generale;

b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

c) direzioni regionali;

c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

e) uffici.

1 bis. È istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli

uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione DI. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed

integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.

10 ter L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

4. Strutture di riferimento

1, 2, 3 Direzione bilancio

4 (commi 1 - 2), 5 Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti

4 (comma 3), 7, 21, 43 Direzione servizi sociali

6 Segreteria regionale affari generali

8, 28, 29 Direzione programmazione

9, 10, 11, 42, 49, 67 Direzione risorse umane

12 Direzione affari generali

13 Direzione prevenzione

14, 55 Direzione politiche agricole strutturali

15 (commi 1 - 2), 35, 62 Direzione industria

15 (comma 3), 40 Direzione turismo

16, 17, 47, 50 Direzione difesa del suolo e protezione civile

18, 20, 30, 57, 61, 64 Direzione infrastrutture di trasporto

19, 56 Direzione mobilità

22, 53, 59 Direzione cultura

23, 27 U.C. sport e tempo libero

24 Segreteria generale della programmazione

25 Segreteria regionale settore primario

26 Direzione formazione

31, 41, 52, 65 Direzione lavori pubblici

32, 34, 36, 37 Direzione urbanistica e beni ambientali

33, 46 Direzione tutela dell'ambiente

38, 48 U.P. attività ispettiva e partecipazioni societarie

39 Direzione per l'amministrazione bilancio e servizi del consiglio regionale

44 Direzione geologia e ciclo dell'acqua

45 Uffici del Genio civile - Direzione turismo

51 Direzione relazioni internazionali

54, 66 Direzione politiche agricole di mercato

58 Direzione foreste ed economia montana

60 Direzione lavori pubblici - Direzione cultura

63 Direzione servizi sociali - Direzione lavori pubblici
